

ALLEGATO 3

OGGETTO: CONVENZIONE CON ENTE DEL TERZO SETTORE PER CO-REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “GESTIONE DELL'INFERMERIA FELINA E DELLE COLONIE ED OASI FELINE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA”.

Con la presente Scrittura Privata;

TRA

- Il dott. Daniele Garelli, nato a Lugo (RA) il _____ che interviene nel presente atto in qualità di amministratore unico della società TE.AM. S.r.l. con sede legale in Lugo, Piazza Dei Martiri, 1, C.F./P.IVA. _____,

E

- il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ (____) il _____ (C.F. _____) in qualità di Legale Rappresentante / Presidente di _____

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/ O.D.V. / A.P.S., con sede in Via _____, _____ (____), C.F./P.IVA _____

(di seguito denominata “l'Ente del Terzo Settore o ETS”);

(in caso di R.T.E. o A.T.S.) - il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ (____) il _____ (C.F. _____) in qualità di Legale Rappresentante / Presidente di

_____ **SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/ O.D.V. / A.P.S.**, con sede in Via _____, _____ (____), C.F./P.IVA _____

– Capogruppo Mandataria e quindi a nome e per conto del Raggruppamento Temporaneo di Enti o Associazione Temporanea di Scopo costituito con _____ (C.F./P.IVA _____) (in qualità di mandante), con sede Legale in _____, Via _____, così come risulta dall'atto di costituzione del Raggruppamento a rogito del Notaio _____ (atto Rep. n. _____ del _____) di seguito, nel presente atto, denominato semplicemente “*R.T.E o A.T.S.*”;

PREMESSO

- che TE.AM. S.r.l. è società partecipata da tutti i comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dal Comune di Russi;
- che TE.AM. ha stipulato un accordo di collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna *“per l'esercizio integrato di funzioni per il controllo della popolazione canina e felina del territorio ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 15 della L.n. 241/90 - canile comprensoriale, infermeria felina, colonie ed oasi feline, rapporti con il volontariato - 2022/2026”* (delibera di giunta Unione n. 167 del 16/12/2021);
- che tale accordo prevede che la collaborazione con gli enti del terzo settore debba avvenire secondo le formalità e modalità previste dal codice del terzo settore e dal regolamento approvato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con delibera di Consiglio n. 54 del 24/11/2021 recante *“Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni aderenti e i soggetti del Terzo Settore”*;
- che l’art. 55 del D.lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (di seguito anche C.T.S.), disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;

- che in particolare, l'art. 55, terzo comma, prevede che “la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2...”;
- che il primo comma dell'art. 55 CTS a mente del quale “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' delle norme che disciplinano—specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;
- che con delibera n. 54 del 24/11/2021 il Consiglio dell'Unione ha approvato il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni aderenti e i soggetti del Terzo Settore in attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (CTS);
- che con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 01.03.2023 è stato approvato il DUP 2023/2025 e lo "Schema di co programmazione dei rapporti di collaborazione tra Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i soggetti del terzo settore - periodo 2023-2025 che prevede al numero progressivo 3 l'intervento di co programmazione "gestione infermeria felina e colonie feline - TEAM srl" ed una co realizzazione dell'intervento per 5 anni”;

- che TE.AM. S.r.l. con delibera dell'amministratore unico del 02/04/2024 ha approvato le linee guida ed indirizzi del progetto di massima e l'avviso pubblico con i relativi allegati ad oggetto *“avviso pubblico per la co progettazione per la ricerca e la selezione di proposte progettuali inerenti il progetto denominato “Gestione dell'infermeria felina e delle colonie feline dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna “ riservato agli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, nella quale è specificato che è prevista la congiunta realizzazione del progetto a seguito del percorso di co-progettazione;*
- che con il medesimo atto è stata approvata l'istanza di partecipazione, lo schema di convenzione ed è stata individuata la commissione tecnica per l'esame delle proposte pervenute;
- che il suddetto avviso è stato pubblicato dal ____ al ____ nel sito dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e che lo stesso prevedeva i seguenti criteri di valutazione dei progetti presentati ed i relativi punteggi:
 - Finalità, articolazione e completezza della **proposta progettuale**: verrà valutata la congruenza delle attività proposte con il progetto di massima relativo all'intervento da co-progettare - Punti 30
 - **Organizzazione** e gestione del servizio con particolare riferimento alle funzioni attribuite al personale volontario impiegato, alle modalità di utilizzo dello stesso (numero, monte ore settimanale, articolazione oraria, turni di presenza) e alla presenza di un sistema di monitoraggio delle risorse umane impiegate - Punti 25
 - Caratteristiche delle **risorse umane** volontarie impiegate nel progetto, qualifica, formazione, esperienza (si chiede di allegare i curricula) - Punti 15
 - **Grado di esperienza dell'ETS e suo radicamento** nel territorio di riferimento, inteso come numero e durata di esperienze pregresse in servizi analoghi; presenza di una rete di riferimento con i quali l'ETS sviluppa sinergie e collaborazioni

utili al servizio - Punti 20

○ **Proposte migliorative e** servizi aggiuntivi proposti dall'Ente del Terzo Settore - Punti 10

- che con delibera dell'amministratore unico del _____, a seguito delle valutazioni effettuate dalla commissione tecnica, è stato individuato l'E.T.S. _____ (C.F. - P.I. _____) con sede in _____ (____) in via _____ quale Ente partecipante al Tavolo di Co-progettazione per la redazione del progetto definitivo;
- che con delibera dell'amministratore unico del _____ è stato approvato il progetto definitivo risultante dai lavori del tavolo di Co-progettazione;
- che, ai sensi dell'art. 83 c. 2 lett. e) del Codice delle leggi antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e del D. Lgs. 15/11/2012 n. 218, risulta necessario acquisire certificazione o dichiarazione sostitutiva all'**antimafia**, trattandosi di contratto di valore complessivo superiore a € 150.000,00;
- che ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs n. 159/2011 è stata richiesta, in data _____, "Informazione Antimafia", utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione **antimafia** per l'E.T.S. _____ R.T.E. (mandataria e mandante) e che ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 è stata rilasciata in data _____ l'"Informazione Antimafia" _____ relativamente all'E.T.S. _____;
- che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" si dà atto che per il presente Servizio è stato redatto il Documento

Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (**D.U.V.R.I.**) - che si conserva controfirmato nel fascicolo del presente contratto e si intende parte integrante anche se non materialmente allegato - che reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e che è stato predisposto riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletata l'attività;

- che ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs n. 81/2008 l'ETS ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (**DVR**) che si conserva controfirmato nel fascicolo del presente contratto e si intende parte integrante anche se non materialmente allegato;
- che occorre formalizzare l'affidamento della realizzazione del progetto in oggetto con regolare Convenzione;
- che l'Amministratore Unico e l'ETS selezionato hanno concordemente dato atto del sussistenza delle condizioni che consentano **l'immediata esecuzione della Convenzione** vista la necessità di garantire la continuità delle progettualità in essere e le azioni previste nel progetto di massima approvato;
- che le clausole contenute nella presente Convenzione sono valide per tutto il periodo di durata dello stesso, ma che sono fatte salve le diverse/ulteriori future disposizioni normative statali o regionali;
- che è intenzione delle Parti come sopra costituite tradurre in formale Convenzione la reciproca volontà di obbligarsi;

Tutto ciò premesso, considerato, descritto e da valere come parte integrante del presente Atto,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

TE.AM. S.r.l. affida, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 del vigente Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni aderenti e i soggetti del Terzo Settore, in attuazione degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (CTS)), all'Ente del Terzo Settore

_____**(C.F. - P.I. _____)**

con sede in _____, Via _____, che accetta e si impegna, la co-realizzazione del progetto denominato “ GESTIONE DELL'INFERMERIA FELINA E DELLE COLONIE ED OASI FELINE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA” alle condizioni di cui al **progetto definitivo** redatto a seguito del tavolo di Co-Progettazione approvato con delibera del _____ che si conserva nel fascicolo del contratto e si intende parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato.

Gli atti citati nella presente convenzione quali allegati si conservano controfirmati nel fascicolo del contratto e si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.

TEAM srl concede all'ETS _____ - da ora in avanti denominato "ETS o Ente selezionato" l'utilizzo e la gestione dei seguenti locali, attrezzature ed arredi in essi contenuti e la gestione della seguente area, di proprietà di TEAM srl, per le finalità ed alle condizioni previste nel presente atto, come da planimetria allegata.

ART. 3 - PROPRIETA' DELL'AREA

L'ETS dichiara e riconosce che l'infermeria felina e le aree di pertinenza sono di piena ed esclusiva proprietà di TEAM srl. In particolare, rimangono di proprietà dello stesso, tutte le attrezzature, così come meglio dettagliato nell'inventario che si conserva controfirmato e depositato agli atti e si intende parte integrante del presente atto anche se non materialmente accluso.

Per quanto riguarda l'Infermeria felina, ogni opera, insediamento e piantumazione che in esso venga realizzato, previa autorizzazione di TEAM srl, diverrà, anch'esso di proprietà di TEAM srl.

ART. 4 - DURATA

Il progetto dovrà essere realizzato con decorrenza dal _____ e scadenza al _____, con possibilità di rinnovo della convenzione con l'ETS selezionato per un ulteriore periodo massimo di 5 anni ed una successiva proroga di sei mesi, alle medesime modalità e condizioni, in caso di espletamento delle procedure per un successivo progetto con ETS.

TEAM S.r.l. e l'ETS _____ convengono di sottoporre a revisione la presente convenzione dopo due anni e mezzo a partire dalla data di stipula del presente atto convenzionale, al fine di verificare il mantenimento degli equilibri gestionali ed economici della convenzione.

TEAM S.r.l., durante il periodo di validità della convenzione potrà chiedere per esigenze che subentrino nel corso del rapporto contrattuale, una estensione o una riduzione del Servizio. Resta fermo il divieto di modifica sostanziale delle condizioni negoziali contenute nella presente convenzione durante il periodo di validità.

ART. 5 – ONERI E IMPEGNI DELLE PARTI

I rapporti tra l'ETS e TEAM srl dovranno essere improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede ai sensi della L.n. 241/1990 art. 1 c. 2 bis.

Le parti si impegnano nei rispettivi obblighi ed impegni, come dettagliato nel progetto definitivo approvato.

L'ETS utilizza le aree ed i locali oggetto della presente convenzione per le seguenti finalità, attuando gli interventi definiti nel **progetto definitivo**, allegato alla presente convenzione per farne parte integrante ad ogni effetto di legge, ed altre eventuali attività concordate e/o richieste da TEAM srl e/o dall'Unione.

L'ETS selezionato svolgerà le attività con l'apporto determinante dei propri volontari che presteranno la propria opera gratuitamente nel rispetto degli artt. 33 o 36 del D.Lgs n. 117/2017.

L'ETS incaricato garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche; inoltre l'ETS ne garantisce la formazione e la partecipazione ad adeguati percorsi formativi. L'ETS si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato. **Non è ammessa l'interruzione del Servizio.**

Il comportamento degli operatori dell'ETS incaricata ed i loro rapporti con i cittadini, nello svolgimento delle suddette attività, dovranno essere improntati alla massima cortesia e serietà, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti ed anche degli animali. L'ETS si impegna a rispettare, e fare rispettare i Regolamenti in materia dell'Unione.

TEAM SRL concorre alla realizzazione del progetto di gestione *de quo* concedendo

i locali, l'area e fornendo la propria collaborazione.

Sono a carico di TEAM SRL le spese per

- spese relative alle utenze della struttura (acqua, energia elettrica, video-sorveglianza), derattizzazioni e disinfestazioni, espurgo fosse biologiche e pozzi neri, manutenzioni ordinarie e straordinarie alle attrezzature, strutture, locali ed aree pertinenziali, canone smaltimento carcasse, smaltimento rifiuti speciali e non, spesa per incarico del Direttore sanitario.

TEAM srl garantisce l'informazione con ragionevole anticipo e la preventiva concertazione con l'ETS in caso di eventuali lavori atti a modificare l'assetto dell'area, interventi di manutenzione straordinaria.

Per quanto riguarda i consumi energetici e idrici - la Società e l'ETS collaboreranno nel definire misure di contenimento della spesa. La Società vigilerà sull'andamento dei consumi ed eventuali spese derivanti da comportamenti dell'ETS non previamente concordati potranno essere addebitati a quest'ultimo.

E' a carico di TEAM srl la gestione del rapporto convenzionale, il rimborso all'ETS delle spese relative alle attività oggetto della presente convenzione nonché le attività di verifica e controllo.

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'E.T.S. cura la realizzazione e la gestione del Progetto definitivo sopra richiamato, avvalendosi dei propri volontari adeguatamente formati ed in stretto contatto con il personale di riferimento di TEAM srl e dell'Unione per quanto di rispettiva competenza. L'ETS può inoltre fare ricorso alla collaborazione con altri ETS ed esperti del settore.

ART. 7 – UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE

L'ETS riconsegnerà a TE.AM l'immobile al termine del periodo di concessione così come esso si troverà senza nulla poter pretendere per eventuali miglioramenti ed addizioni che l'ETS dovesse apportare nei locali, negli spazi riservati all'infermeria felina ed alle attrezzature dopo la stipula della presente convenzione, che saranno acquisiti gratuitamente dalla Società alla scadenza della convenzione medesima.

L'ETS si impegna ad impiegare le attrezzature secondo corrette norme di utilizzo ed a restituirle nello stesso stato in cui le sono state affidate, salvo gli effetti della normale usura; si impegna altresì a conservare i locali in buone condizioni così da poterli riconsegnare a TEAM srl, al termine della gestione, in buono stato di efficienza e funzionalità, salvo il normale deperimento d'uso.

L'ETS provvede alla pulizia dei locali, degli spazi e delle attrezzature in dotazione all'infermeria, segnalando a TE.AM eventuali guasti alle strutture e alle attrezzature nonché la necessità di interventi di manutenzione.

TE.AM si impegna ad assicurare la piena efficienza della struttura di ricovero provvedendo a tutti gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione ritenuti necessari, avvalendosi del parere e dell'operato dell'ETS, nonché a prestare collaborazione per una corretta gestione del servizio, anche in relazione ai rapporti con i Comuni per i quali viene svolto il servizio.

TE.AM in qualità di proprietario della struttura e su suggerimento dell'ETS, si impegna a richiedere le autorizzazioni di competenza per l'esecuzione di ogni eventuale opera aggiuntiva ritenuta necessaria per una migliore funzionalità del ricovero.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'ETS _____ esonerà espressamente TE.AM. S.R.L. da ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose anche di terzi che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente Atto e da ogni attività in genere, comprese le attività primarie, secondarie e accessorie, nulla eccettuato o escluso.

L'E.T.S si impegna a fare un uso corretto e responsabile dei locali e dell'area oggetto della presente Convenzione.

L'E.T.S si assume la responsabilità di eventuali danni arrecati ai locali, alle attrezzature e/o all'area, provocati per colpa propria o per dolo e colpa delle persone di cui debba rispondere, in conseguenza dell'utilizzo, provvedendo ad ogni derivante risarcimento, sulla base di una perizia tecnica - estimativa redatta dalla Società. Assume altresì a proprio carico ogni onere per quanto riguarda eventuale personale incaricato per lavori o per custodia, esonerando la Società da ogni onere e responsabilità.

A tale scopo, l'E.T.S ha presentato, una Polizza Assicurativa a copertura della **Responsabilità Civile** per tutti i danni arrecati a terzi a seguito dell'attività oggetto della presente Convenzione, imputabili a lui direttamente o alle persone delle quali deve rispondere a norma di legge. In polizza è altresì inserito nel novero dei terzi la Società concedente, nonché i propri incaricati. Il massimale non è inferiore ad € euro 500.000 per sinistro;

All'uopo l'ETS incaricata ha presentato la Polizza Assicurativa n. _____ del _____ stipulata con la _____.

Qualora la suddetta Polizza prevedesse scoperti o franchigie, gli stessi non saranno

opponibili a terzi.

L'ETS selezionato garantisce che i Volontari inseriti nelle attività sono coperti da **assicurazione contro infortuni**, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la Responsabilità Civile verso Terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, come da Polizze stipulate con idonee Compagnie di Assicurazione riconosciute, che si conservano agli atti.

L'E.T.S. si impegna a mantenere in essere le suddette coperture assicurative per tutta la durata della Gestione.

TEAM srl è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale nei confronti di terzi, derivanti dall'espletamento delle attività previste.

ART. 9 – RIMBORSO SPESE

TE.AM. S.r.l. si impegna a rimborsare all'ETS selezionato, le spese da quest'ultima sostenute per l'attività svolta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs 117/2017, che si identificano in:

1. Rimborso spese, nel limite di quanto effettivamente sostenuto e documentato, ai volontari;
2. Spese, nel limite di quanto effettivamente sostenuto e documentato, sostenute dall'E.T.S., quali:
 - copertura assicurativa dei soci volontari in attività (come previsto dall'Art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017 per la quota imputabile all'attività in Convenzione);
 - spese per la formazione ai volontari;
 - spese per mezzi di trasporto dei volontari utilizzati nell'attività oggetto di

convenzione;

- acquisto e manutenzione attrezzature, vestiario ed altro materiale necessario allo svolgimento delle attività e specificatamente impiegate nei servizi oggetto del presente Atto, se non a carico della Società;
- spese per la sicurezza;
- eventuali spese contrattuali relative alla presente convenzione;
- spese per prestazioni veterinarie, acquisto farmaci, materiale di consumo e sanitari, spese per generi alimentari per gli animali;

3. spese generali dell'organizzazione per la quota parte imputabile all'attività, quali spese per affitto locali, mezzi di trasporto, spese telefoniche, fax, postali, canoni vari, cancelleria, oneri bancari e finanziari, viaggi e trasferte, ecc. La quota parte imputabile all'attività viene determinata sulla base di un'apposita relazione contenente il dettaglio delle spese generali ed il criterio di riparto, che dovrà essere concordata con la Società.

L'elencazione delle spese di cui sopra ha carattere esemplificativo, e saranno oggetto di rimborso tutti gli ulteriori oneri inerenti l'attività in Convenzione. All'ETS possono essere soltanto rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Il rimborso delle spese sostenute avverrà dietro presentazione di richiesta scritta sulla base di apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 - firmata dal Legale Rappresentante dell'ETS attestante la natura e l'importo di tali spese e la quantificazione della quota imputabile all'attività in convenzione.

I rimborsi avverranno con cadenza trimestrale, salvo congruaggio annuale, entro 30 giorni dalla richiesta.

La documentazione giustificativa (fatture di acquisto, ricevute di spese, relazioni di

servizio per le spese chilometriche, ecc.) sarà trasmessa in copia a TEAM srl in allegato alla richiesta di rimborso. La documentazione giustificativa in originale sarà conservata presso la sede dell'ETS e sarà visionabile in qualunque momento su semplice richiesta della società. Le spese generali di funzionamento ed i costi indiretti possono essere documentati sulla base di apposita autocertificazione – ai sensi del D.P.R. 445/2000 – firmata dal Legale Rappresentante dell'ETS _____ attestante la natura e l'importo di tali spese e la quantificazione della quota imputabile all'attività in Convenzione.

Contestualmente alla richiesta di rimborso delle spese sostenute l'Associazione presenta, se richiesto, una relazione sull'attività svolta oggetto della presente Convenzione.

Tale rimborso spese, non essendo riconducibile alla resa di forniture, servizi o lavori strettamente intesi, non risulta soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Trattandosi di esclusivo rimborso di spese sostenute e documentate per attività istituzionali dell' E.T.S., svolte ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs 117/2017, le somme rimborsate sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3 e 4 del DPR 633/1972, come da dichiarazione rilasciata dall'ETS.

L'importo complessivo massimo rimborsabile annualmente è pari ad **€ 30.000,00**, salvo situazioni di particolare urgenza ed importanza da concordare con la società, dalla quale dovranno essere detratte le somme incassate dall'ETS per le tariffe stabilite dall'Unione.

Prima della stipula della presente Convenzione, l'E.T.S. deve presentare alla Società copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato e si impegna a consegnare annualmente il rendiconto dell'esercizio una volta approvato dall'organo competente.

**ART. 10 CONTRIBUTI VOLONTARI E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA
DELL'ETS**

Gli eventuali contributi e somme che saranno ricevute dall'ETS in occasione di eventi/progetti di particolare importanza, in collaborazione con la Società, dovranno essere rendicontati e destinati in modo vincolante al finanziamento di interventi a favore della gestione dell'Infermeria felina e/o del benessere animale, previo accordo con TEAM srl.

L'ETS potrà altresì destinare liberamente proprie risorse per la realizzazione di attività e progetti per l'Infermeria felina/le colonie ed oasi feline.

ART. 11 – RISOLUZIONE

Le parti potranno risolvere anticipatamente la presente Convenzione previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. con un preavviso di giorni novanta. In tal caso verranno liquidate al soggetto affidatario le spese effettivamente sostenute. Al fine di evitare carenze e difficoltà agli animali la convenzione e l'operatività dell'ETS rimarrà comunque valida **fino all'accettazione della disdetta** da parte della Società e/o fino a nuova convenzione.

Ogni infrazione al disposto delle condizioni contrattuali sarà preceduta da comunicazione dal parte della Società con invito all'ETS ad adempiere e con indicazione dei termini entro i quali provvedere.

L'inadempienza anche di una sola delle condizioni, che si ritengono tutte sostanziali, comporterà la risoluzione anticipata del presente atto dopo tre comunicazioni di inadempienza all'ETS da parte della Società, l'immediata riconsegna dei locali e dell'area di cui trattasi, la mancata liquidazione di ogni importo dovuto, ad esclusione di quanto effettivamente e giustamente sostenuto. La risoluzione non darà diritto ad

alcuna rivalsa o rimborso.

Ai sensi di legge la convenzione dovrà intendersi risolta nel caso in cui l'ETS venga cancellato dal RUNTS.

ART. 12 – VERIFICA E CONTROLLO

A TE.AM. S.rl. compete la verifica e il controllo in ordine:

- a) alla realizzazione e gestione dei programmi di gestione di cui al presente Atto;
- b) al corretto uso degli immobili, delle aree e delle attrezzature;
- c) al mantenimento del benessere degli animali ed alla corretta gestione sanitaria della struttura;
- d) ogni altro aspetto utile a verificare il buon andamento della gestione dell'Infermeria felina e delle colonie/oasi feline e dei servizi resi;

Le parti sono tenute a comunicarsi ogni evento che possa incidere sull'attuazione della presente convenzione.

I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore, nel rispetto dell'utenza e degli animali; verificano altresì i risultati della gestione mediante incontri periodici con la Società.

ART. 13 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'ETS individuato di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. L'ETS individuato deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitari impartite dall'Azienda AUSL competente per territorio, utilizzando attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III DLgs 81/08, nonché idonee opere

provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV DLgs 81/08 e dotando il personale volontario di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'ETS individuato dovrà inoltre:

- formare ed informare tutto il personale volontario sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- formare gli addetti alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso e prevenzione incendi;
- formare ed informare tutto il personale volontario sui rischi specifici dell'attività nell'ambito delle emergenze di carattere sanitario ed ambientale.

Per i rischi in materia di salute e sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta è previsto l'obbligo da parte dell'ETS di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

La società ha l'obbligo di fornire all'ETS dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione adottate in relazione alla propria attività; si conviene di riportare tali informazioni all'interno del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (**DUVRI**).

In merito invece all'obbligo di fornire all'ETS dettagliate informazioni sulle misure di emergenza adottate in relazione all'attività del datore di lavoro interessato (Società), si da atto che per il suddetto datore di lavoro (l'infermeria felina) non rappresenta un luogo di lavoro e pertanto tale obbligo si intende assolto con la messa a disposizione della bozza del Piano di emergenza ed evacuazione e con la predisposizione e manutenzione ordinaria dei presidi antincendio, evacuazione e di primo soccorso, inclusa la segnaletica, all'interno della struttura.

In particolare, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e smi, D.M.

388/2003 e D.M. 03/09/2021 l'ETS deve attuare, a proprie spese, una serie di misure per la gestione delle situazioni di emergenza, tra cui:

- aggiornamento del Piano di Emergenza ed Evacuazione come sotto specificato;
- nomina addetti antincendio e primo soccorso;
- organizzazione squadra di emergenza;
- formazione ed aggiornamento degli addetti nominati;
- sorveglianza dei presidi antincendio e primo soccorso disponibili, con segnalazione alla Società delle eventuali necessità di reintegro o manutenzione.

All'ETS spetta l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/200 e smi, in relazione alla presenza di lavoratori o soggetti ad essi equiparati (inclusi volontari) e pertanto è tenuta a :

- nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- formazione dei lavoratori o soggetti ad essi equiparati (inclusi volontari).

La Società si impegna a fornire ed a mantenere funzionante i presidi antincendio (manichette, estintori, ecc) e di primo soccorso compresa la pertinente segnaletica.

Prima dell'apertura al pubblico l'ETS deve eseguire un'ispezione dell'area eliminando eventuali pericoli per persone ed animali. Le interferenze e gli eventuali oneri per la riduzione dei rischi derivanti da esse sono specificate nel DUVRI che si conserva controfirmato nel fascicolo della convenzione e si intende parte integrante della stessa anche se non materialmente accluso, i cui contenuti l'ETS sarà chiamata a rispettare.

L'ETS è anche tenuta ad informare preventivamente gli utenti circa le norme di comportamento da osservare all'interno della struttura e dell'area al fine di assicurare la propria sicurezza.

Per quanto attiene al **Piano di emergenza ed evacuazione** della struttura l'ETS si

impegna all'aggiornamento del documento entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 14 – SICUREZZA E RISERVATEZZA

In applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 (di seguito anche GDPR) ad oggetto *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”*, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati, l’E.T.S. ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione della Società.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L’E.T.S. è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri volontari e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Società per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza

commesse dai suddetti soggetti.

L'E.T.S. può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione della Società/Enti titolari.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Società ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto, fermo restando che l'E.T.S. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della società attinente le procedure adottate dall'E.T.S. in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dall'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

L'E.T.S. non potrà conservare copia di dati e programmi della società, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Società stessa.

ART.15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'ETS, in quanto incaricato di un pubblico servizio si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del **Codice di Comportamento** dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la Società la facoltà di risolvere il Contratto.

L'ETS garantisce che i rapporti con i cittadini e con la pubblica amministrazione saranno improntati ai principi della collaborazione e della buona fede, secondo i principi della L. 241/90 art. 1 comma 2-bis.

ART. 16 – LEGGI E NORME DA OSSERVARE

Per quanto non regolamentato dal presente Atto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti la presente Convenzione sono a carico dell'E.T.S.

(In caso di ODV) La presente Convenzione è esente dalle spese di bollo e registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.lgs n. 117 del 03/07/2017.

(In caso di tutti gli altri tipi di ETS) Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.L.gs. n. 117/2017 ed è da assoggettarsi all'imposta di registro ai sensi di Legge .

ART. 18 - DIVIETO DI SUB CESSIONE

L'ETS non potrà cedere a terzi, nemmeno in parte, la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al presente atto.

ART. 19 – CONTROVERSIE

La definizione delle eventuali controversie è attribuita agli organi giurisdizionali. La competenza è del Foro di Ravenna e in ogni caso viene esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto:

L'AMMINISTRATORE UNICO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ETS _____